

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 59/96.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 22 novembre 1996;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con il quale l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) — « G. Amendola » è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1994 e 1995, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Ignazio de Marco e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1994 e 1995;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni del Presidente e del Collegio sindacale — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1994 e 1995 — corredati delle relazioni del Presidente e del Collegio sindacale — dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) — « G. Amendola », l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
F.to: de Marco

IL PRESIDENTE
F.to: Coltelli

Depositata in Segreteria il 5 dicembre 1996.

p.c.c.

IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Dr. Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVI-
DENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI (INPGI) — « G. AMENDOLA »
PER GLI ESERCIZI 1994 E 1995

SOMMARIO

PARTE I

L'ASSETTO ISTITUZIONALE

1. Premessa	Pag.	13
2. La privatizzazione dell'INPGI	»	14
3. Altre vicende significative	»	17
4. Organi	»	23
5. Il personale	»	31
6. Incarichi e/o consulenze a terzi	»	39
7. Finalità istituzionali	»	41
8. L'attività	»	47

PARTE II

I BILANCI DI PREVISIONE ED I CONTI CONSUNTIVI

1. In generale	»	51
2. Gli scostamenti e sfondamenti	»	54

PARTE III

I RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

1. Premessa	Pag.	57
2. La gestione finanziaria	»	60
3. I risultati gestionali	»	60

PARTE IV

L'ANALISI DEI DATI

1. Il rendiconto finanziario	»	81
1.1. In generale	»	81
1.2. Le entrate	»	84
1.3. Le uscite	»	90
1.4. Le partite di giro	»	98
2. I residui	»	99
3. La situazione amministrativa	»	108
4. La situazione patrimoniale	»	111
5. La situazione economica	»	116

PARTE V

CONCLUSIONI

Conclusioni	»	121
-------------------	---	-----

PARTE I^a - L' ASSETTO ISTITUZIONALE

1. Premessa

Come dispone l'art. 100 Cost., la Corte ha già riferito al Parlamento - da ultimo, per il triennio 1991/1993 ¹ - il risultato del controllo *ex art. 2* della legge 21 marzo 1958, n. 259 eseguito sulle gestioni finanziarie dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.) "Giovanni Amendola". Trattasi di ente previdenziale, vigilato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, riclassificato di notevole rilievo con d.P.C.M. 21 aprile 1983 in riferimento a quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 70 del 1975.

Detta relazione, cui espressamente si rinvia, ha formato oggetto di esame e discussione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente stesso nella seduta del 2 febbraio 1995; non risultano espresse valutazioni, invece, nella sede parlamentare.

Con la presente, la Corte riferisce sugli esercizi 1994 e 1995 nonché sui successivi, più rilevanti fatti di gestione fino alla data corrente.

Corre l'obbligo di rammentare che - in base all'art. 1 (co. 32 e 33) della legge 24 dicembre 1993 n. 537 - nella riunione del 29 giugno 1994 il Governo approvò il testo del decreto legislativo, emanato dal Presidente della Repubblica il 30 giugno 1994 col n. 509, concernente la trasformazione in persona

¹ Atti parlamentari, XII^a legislatura, Senato della Repubblica, Doc. XV, n. 29.

giuridica privata di numerosi enti previdenziali, tra cui l'I.N.P.G.I. L'attrazione nella sfera privatistica riguarda, tuttavia, il regime della loro personalità giuridica e lascia ferma l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione (art.1); conserva il potere di ingerenza e vigilanza ministeriale (artt. 2 e 3); fa permanere il controllo della Corte dei conti sulla gestione per assicurarne la legalità e l'efficacia (art.3).

Sullo specifico tema del controllo a sè riferito, la stessa Corte in Sezione di controllo sugli enti, si è pronunciata con determinazione n.58 in data 22/12/1994.

2. La privatizzazione dell'I.N.P.G.I.

Attentamente e particolarmente seguita dai responsabili dell'Ente in tutto il suo "iter", come si desume dai verbali del Consiglio di amministrazione, la privatizzazione fu deliberata il 14.12.1994 ed ha avuto decorrenza 1 gennaio 1995 con la trasformazione² dell'I.N.P.G.I. in *fondazione senza scopo di lucro*, caratterizzata da: a) personalità giuridica di diritto privato; b) autonomia gestionale/amministrativa/contabile; c) titolarità dei pregressi rapporti attivi e passivi nonché del patrimonio dell'omonimo ente di diritto pubblico, nella consistenza risultante alla data del 31.12.1994; d) continuità nello svolgimento delle attività previdenziali ed assistenziali in atto riconosciute in favore dei giornalisti iscritti, ferma restando l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994.

² Delibera del Consiglio 14.12.1994 n. 285, concernente anche il nuovo statuto ed il nuovo regolamento.

Circa la preferenza per la fondazione “ *si è trattato di scelta obbligata alla luce di due considerazioni: (...) mantenere negli organi dell'Istituto i rappresentanti del sindacato dei giornalisti, della Federazione degli editori e dei Ministeri (...); minori controlli che l'associazione avrebbe potuto garantire* ” (verbale del Consiglio in data 24.10.1994).

In tema di privatizzazione, il Ministero del Lavoro non solo ha affermato che il fondo integrativo di previdenza per i giornalisti - a seguito anche della riforma del sistema pensionistico - è da considerare tra le finalità istituzionali dell'Ente ma chiarito come, pur dopo la trasformazione della natura giuridica dell'I.N.P.G.I., l'attività ispettiva attribuita ai sensi del d.l. 12/9/1983 n.463 (conv. in legge 11/11/1983 n.638), può essere esercitata a mezzo dei propri funzionari di vigilanza nei termini e con le modalità previsti prima della trasformazione stessa. Ha, altresì, precisato che detta trasformazione “*non modifica le modalità di presentazione dei piani di impiego dei fondi disponibili con l'osservanza delle disposizioni in materia, con la sola esclusione di quelle riferite esclusivamente agli enti pubblici previdenziali*” aggiungendo che l'applicazione delle disposizioni del d.P.R. n.696/1979 “*esonera gli enti stessi dalla procedura di cui all'art.17 c.c.*”. Al riguardo la Corte rammenta la propria determinazione n.45/1995 in data 23/10/1995 secondo cui - per effetto dell'immediata applicazione dell'art.3, co. 3, del richiamato d.lgs. n.509/1994 - è stata implicitamente abrogata, per gli enti previdenziali privatizzati, la disciplina dettata dall'art.65 della legge 30/4/1959 n.153.

La materia è stata successivamente regolata dall'art.11 d.lgs. 16/2/1996 n.104 (in G.U. n.52 del 2/3/1996).

Nelle more dell'approvazione del nuovo statuto e regolamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali ³, avvenuta con decreto interministeriale 24.7.1995 (in G.U. n.234 del 6.10.1995), sono stati sospesi gli adempimenti connessi alle elezioni per il rinnovo degli organi statutari ⁴ mentre, per la gestione contabile/amministrativa, l'Ente ha continuato ad applicare il d.P.R. n.696/1979 nonchè a riferirsi alle *"regole della saggia amministrazione"* (delib. Cons. n.3/1995).

Entro il 7 ottobre 1996 (termine dell'anno dalla pubblicazione nella G.U. del nuovo statuto e regolamento) appena una decina di giornalisti hanno optato per trasferire la propria posizione contributiva previdenziale all'INPS mentre tutti gli altri iscritti (12.500 circa) hanno preferito continuare a rimanere nella gestione dell'I.N.P.G.I. privatizzato.

Nel dubbio, infine, se fosse applicabile alla fondazione I.N.P.G.I. l'art.3, co.24, della legge 8.8.1995 n.335 (circa l'elevazione dal 1° gennaio 1996 delle aliquote contributive dovute all'a.g.o.) è stato formulato quesito al Ministero vigilante.

* * *

Per lo studio dei problemi relativi alla privatizzazione, il Consiglio costituì nel proprio seno una speciale commissione (delib. 4/1994) e dette incarico al Presidente di nominare uno o più esperti giuridico/amministrativi da affiancare ad essa (delib. n.5/1994). Per la risoluzione, invece, nella fase di

³ Trasmessi a tutti gli iscritti, unitamente alla documentazione per le votazioni, con apposito bollettino costato circa 240 milioni.

⁴ In tal senso si è pronunciato il Ministero vigilante con lettera del 21.3.1995 in risposta ad apposito quesito dell'Ente.